

Ruggero Soffiato

Giovini di genio discolo e seditioso

Criminalità e scolari dello Studio
patavino nei secoli XVI e XVII

Prefazione di Alfredo Viggiano



FrancoAngeli

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.



La società moderna e contemporanea. Collana fondata da Marino Berengo, Franco Della Peruta e Lucio Gambi

La collana intende assumere una sua fisionomia specifica nel panorama delle iniziative editoriali della Franco Angeli relative al mondo della storia. Essa si propone infatti di ospitare: da una parte ricerche individuali e collettive (atti di congressi, relazioni di giornate di studio, risultati di lavori seminariali) su tematiche problematicamente o territorialmente ben definite, indagate a diretto contatto con le fonti, dall'altra strumenti di lavoro funzionali alle crescenti e differenziate esigenze della ricerca storica.

Attraverso la collana si cercherà così di offrire ricostruzioni e approfondimenti, documentati e criticamente condotti, su un ampio arco di quei momenti e di quelle varieguate realtà della complessa vicenda storica del nostro paese nell'età moderna e contemporanea che hanno inciso profondamente sulla sua vita civile e sul suo tessuto sociale ed economico, contribuendo in varia misura a determinarne tratti tipici e connotati distintivi.

Così pure verrà dato ampio spazio alla pubblicazione di fonti e materiali documentari significativi e presentati criticamente, di repertori ed inventari archivistici, di bibliografie e strumenti di lavoro.

La collana si articolerà quindi in tre sezioni:

- TD *Testi e documenti*: materiali d'archivio, testi a stampa rari e fonti inedite, documentazioni su nodi problematici, inquadrati da una introduzione generale e corredati di note orientative.
- AC *Analisi e contributi*: studi e proposte di nuovi percorsi di indagine, ricerche locali fondate su un vasto e approfondito scavo di fonti, ricostruzioni criticamente condotte su momenti e problemi specifici di ambito regionale e nazionale, italiano e non.
- RS *Repertori e strumenti*: bibliografie, cataloghi, censimenti di fondi di biblioteca e di archivio, inventari e registi, e altri strumenti essenziali per il lavoro storiografico.

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: *www.francoangeli.it* e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

Ruggero Soffiato

Giovini di genio discolo e seditioso

Criminalità e scolari dello Studio
patavino nei secoli XVI e XVII

Prefazione di Alfredo Viggiano

FrancoAngeli

Copyright © 2021 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

Indice

| | | |
|---|------|-----|
| Prefazione, di <i>Alfredo Viggiano</i> | pag. | 7 |
| Introduzione | » | 11 |
| Parte prima: Il contesto generale | » | 15 |
| Parte seconda: Le sentenze della Corte Pretoria (1580-1699) | » | 53 |
| Conclusioni | » | 111 |
| Appendice: I documenti | » | 115 |
| Glossario | » | 183 |
| Bibliografia | » | 185 |
| Indice dei nomi | » | 191 |

Prefazione

di *Alfredo Viggiano*

Fra gli svariati terreni della ricerca storica, quello della giustizia è decisamente uno dei più coltivati. Incartamenti processuali e sentenze, allegazioni prodotte nel processo da avvocati e perizie, suppliche e interrogatori: la documentazione prodotta in tribunale – più nel campo della giustizia punitiva che in quello della giustizia civile – è stata trattata in sede storiografica secondo le più diverse applicazioni metodologiche, sollecitata a rispondere a questionari dettati da numerose prospettive ermeneutiche. Alle origini di questa peculiare inclinazione, fra gli anni sessanta e settanta del secolo scorso, storici quali Carlo Ginzburg e Edward P. Thompson, Edoardo Grendi e Josè Antonio Marravall, si erano posti il quesito sul contenuto reale delle fonti giudiziarie: che cosa raccontano? Erano emerse due possibili risposte che possono essere riassunte, con qualche semplificazione. La prima posizione insisteva sull'importanza delle fonti giudiziarie come rivelatore di un'ignota storia della società: esse possono contribuire ad illuminare gli angoli più oscuri del passato, cogliendo frammenti di esistenze e rappresentazioni culturali elaborate da donne e uomini, da figure che – etichettate come “marginali”, classi “subalterne”, o “popolari” – non avevano voce in capitolo, non erano invitate a partecipare al banchetto delle questioni ritenute più importanti, “rilevanti”, degli eventi. La seconda prospettiva, che si poneva in netto contrasto con quella appena enunciata, riteneva che la massa di scritture prodotte da poteri che hanno lo scopo di reprimere o disciplinare comportamenti lesivi dell'ordine pubblico, proprio a causa della loro origine e della loro finalità, possono dirci qualcosa di interessante sui giudici, sulle loro culture, sulle modalità di applicazione delle norme, sulle istituzioni.

Secondo questa impostazione, dunque, esse servono più a rivelare i modi del funzionamento della macchina del potere, le idee di ordine, società attive nel mondo dei giudici, il grado di discrezionalità, da parte degli

stessi magistrati, nell'applicazione delle norme, la fissazione, di tempo in tempo, di profili tipici di emergenze che potremmo definire strutturali (gli eretici, i banditi, i vagabondi). “Tipi ideali” del crimine e della furfanteria – l'omicidio, nelle sue varie gradazioni di efferatezza, l'incendio, l'avvelenamento, lo stupro – e le concrete *silhouette* sociali dei rei che li praticavano sono stati posti al centro di un'indagine pluridisciplinare. Storia del diritto e antropologia, storia delle istituzioni e metodi della storia demografica e quantitativa, teorie “narrative” e studio delle forme retoriche, sono state convocate ad ampliare il campo delle nostre conoscenze sul versante del rapporto fra ordine e disordine, fra disciplina e indisciplinazione.

Il libro di Ruggero Soffiato, che qui si presenta, pone al centro del suo interesse una serie di sentenze pronunciate nel più importante tribunale della terraferma veneta: la Corte pretoria di Padova. I fascicoli processuali prodotti dall'attività della Corte pretoria nel corso dell'età moderna sono stati quasi completamente distrutti, con l'eccezione del Settecento. I verdetti costituiscono la testimonianza diretta e praticamente esclusiva del funzionamento del tribunale pretorio. Soffiato ha scelto di concentrare la sua attenzione sugli scolari dello Studio padovano quali autori di violenze. Per meglio disegnarne le fisionomie Soffiato ha utilizzato la vivacissima cronaca di Nicola Rossi. La storia delle esperienze sociali degli studenti, della loro vita fuori e dentro gli atenei, i controversi rapporti con i “lettori”, con i docenti, e con le istituzioni della città ed i suoi abitanti, ha conosciuto una notevole fortuna in ricerche, in realtà un po' datate, dedicate alle università di Barcellona, di Oxford, delle città tedesche. Tale interesse non trova riscontro effettivo nella ricerca storica italiana, con limitatissime eccezioni. Qui sono state studiate le “matricole” di iscrizione, che ci dicono molto sulle provenienze di origine dei singoli, e quindi sull'entità delle diverse *nationes*.

Queste indicano con precisione il raggio della mobilità in entrata, ma ci presentano un'immagine statica della presenza studentesca: le reti di relazione e i comportamenti quotidiani restano esclusi da questa prospettiva ermeneutica. Per illuminare questa area di ricerca poco praticata della vita quotidiana dello Studio nell'età della Repubblica di Venezia si potrà ricorrere ai carteggi amministrativi dei rettori con le istituzioni di governo della capitale (il Senato, il Consiglio dei Dieci), e alla ricchissima documentazione prodotta dalla magistratura – i Riformatori allo Studio – che si occupava del governo dell'Ateneo. Ma la fonte più diretta e suggestiva resta quella scelta dall'Autore. Dopo aver tracciato un quadro sintetico delle istituzioni punitive veneziane coinvolte nella gestione dei casi studiati, Soffiato si sofferma su episodi clamorosi: gli scolari si rendono protagonisti di scontri con gli “sbirri”; si aggregano in bande che possono arrivare a contare fino a trecento componenti: piccoli eserciti, magari armati di archi-

bugi, che turbano la quiete della città. Nel corso dell'inchiesta processuale, quelli che all'inizio potrebbero essere descritti come dei goliardici scioperi o collettive irrisioni nei confronti delle pubbliche autorità, possono assumere il carattere di veri e propri tumulti. Tanto che, per reprimerli, vengono convocate le "cernide" militari, segno di una giustizia "extraordinaria" che utilizza mezzi extragiuridici ed extraprocedurali per ottenere il suo scopo. Alcune evidenze ricorrono con frequenza nelle carte giudiziarie. La lettura del volume ne offre un'ampia gamma: dalla brutalità ostentata dai giovani rampolli delle famiglie aristocratiche, alle zuffe fra appartenenti alle diverse "nationes", che si articolano nell'ampiezza prospettica di piazze e strade cittadine. O rinviano ad altri scenari storiografici di più larga scala: pensiamo, ad esempio, a come le diverse testimonianze raccolte potrebbero interessare i ricercatori attenti alla recentissima "storia delle emozioni", o a chi studia il ruolo dei "giovani" nella società di antico regime, segnata, com'è noto, da un'aspettativa di vita molto più ridotta della nostra, e, nondimeno, da un forte assetto gerontocratico. L'idioma della violenza, anche quella depositata in un cosmo che con qualche approssimazione possiamo definire come "intellettuale", può essere inteso come valvola di sfogo, come psicanalitico meccanismo di compensazione per superare umiliazioni e frustrazioni? Oppure quelle forme di aggressività, soprattutto presso i componenti numerosissimi del ceto aristocratico, configurano prassi che, nel corso dell'esistenza dei singoli, verranno ribaditi e forse aggravati: una specie di esercizio alla prepotenza, di pragmatica proclamazione di un'immunità e di un'impunità che gli "altri" dovranno rispettare?

I frequentatori dello Studio spesso agiscono mascherati, e anche questa è una grave manifestazione di disubbidienza alle leggi del Principe e a quelle locali, che proibivano tutte le forme di occultamento dell'identità personale. Fra di essi possiamo anche incontrare i ribaldi artefici di furti sacrileghi: l'irruzione nei luoghi sacri, il trafugamento di paramenti o di arredi – fino al gravissimo crimine di lesa maestà divina rappresentato dalla profanazione o dalla sottrazione delle particole consacrate – erano sottoposti alla duplice giurisdizione secolare ed ecclesiastica. Quando si verificava, il "furto sacrilego" obbligava rettori e vescovi a dialogare, con il rischio di innescare conflitti senza fine. Ruggero Soffiato presenta registi e opportune e precise trascrizioni delle sentenze, offrendo così alla comunità degli studiosi un importante contributo per una storia più ampia e ancora tutta da scrivere. Non solo della comunità studentesca e dei suoi professori, ma soprattutto della città che ospitava l'importante istituzione. Altre fonti, oltre a quelle istituzionali e cronachistiche già segnalate, potrebbero contribuire a ritessere i fili di una storia così articolata e di così lunga durata: pensiamo ad esempio alla documentazione notarile, sismografo sensibilissimo della benché minima modificazione del tessuto urbano.

Le sentenze della Corte Pretoria di Padova costituiscono la fonte più utilizzata nella ricerca di Ruggero Soffiato. Il tribunale, presieduto dal Podestà veneziano, era composto da quattro giudici – gli Assessori – che lo stesso nobile veneziano aveva facoltà di nominare. Agli Assessori erano sottoposti cancellieri, coadiutori, notai. A questo insieme di “periti” di diverso livello ed importanza era accollato il compito della conduzione del processo e della sua scrittura. Come le ricerche di Claudio Povolo hanno evidenziato, e Soffiato ricorda questo passaggio decisivo nel suo lavoro, le Corti dello *Stado da Terra* assumono la loro peculiare fisionomia a partire dagli anni ottanta e novanta del Cinquecento. La piaga del banditismo e l’endemica violenza delle aristocrazie della terraferma avevano spinto il Consiglio dei Dieci – il principale interlocutore dei Rettori in materia di esercizio della giustizia – ad allargare le competenze dei tribunali dello stato, concedendo, nei casi più delicati, agli stessi la facoltà di procedere con il “rito” inquisitorio del Consiglio. Tale rafforzamento autoritativo ha promosso, a Padova come in altre città importanti della Repubblica: Udine, Verona e Vicenza, Brescia e Bergamo, la stabilizzazione di archivi organizzati per rubriche e serie. Di questi, i burocrati che abbiamo citato costituiscono i gelosi custodi. Eventi accidentali, e consapevoli “scarti” – la messa al macero di carte e di faldoni ritenuti di scarsa importanza – hanno notevolmente ridotto la consistenza della documentazione giudiziaria. Soprattutto sul versante dei fascicoli processuali. Negli archivi di terraferma ne sopravvivono solo occasionali lacerti, con qualche eccezione. Fra queste c’è Padova, che conserva la serie dei processi della Corte dalla fine del Seicento alla caduta della Repubblica. A Padova sopravvivono, invece, per tutto il periodo considerato in questa ricerca, i verdetti che sigillano l’inchiesta giudiziaria. Inserite nelle *raspe*, che le raccolgono impilandole l’una sull’altra, le sentenze rispecchiano, in suggestiva sintesi, la “politica del diritto” – il lemma con cui un grande storico della giustizia, Gaetano Cozzi, definiva l’impasto di culture giuridiche, ragioni politiche, una prassi attuata nel corso del tempo dalla struttura del potere repubblicano. E al tempo stesso esse presentano un quadro preciso della durezza delle condizioni di vita degli uomini e delle donne, di città e di campagna, del Seicento. La ricerca che qui si presenta coglie, con precisione analitica, uno spicchio suggestivo delle sentenze patavine. È auspicabile che altre indagini seguano questa, focalizzate su altri segmenti operativi prodotti dalla macchina punitiva della Corte pretoria.

Introduzione

Girolamo Zini veronese, Carlo Gioseffo Mariani e Nicola Marangoni vicentin

Tutti scolari in questo Studio, *giovini di genio discolo, e seditioso*¹, li quali cambiato lo studio delle lettere nell'uso dannatissimo d'arcobuggi, non solo essercitandosi il Mariani, e Zini nella frequenza di portarli, ma fatti auttori dell'insolenza, et aperti nemici della quiete, con tali armi lunghe, e curte, accompagnati da altri loro adherenti, e sviati, ben spesso vagando la notte per questa città, facendo chi va li, e sbarando arcobusate senza causa contro le persone, e come i ministri del male, sovertendo con operatione tanto ingiusta, e dannosa la pubblica libertà, e con essempli sì pessimi, corrompendo li buoni costumi, a pregiuditio notabile della virtù.

In una sentenza del primo marzo 1655, così inizia l'esposizione delle motivazioni per la condanna di un gruppo di studenti – o, come vengono definiti, “scolari” – dell'Università, allora chiamata “Studio”, che si sono macchiati di una serie di delitti contro “più persone inermi, e anco sbararono un'arcobusata contro creature innocenti, che se n'andavan alle case loro”².

Sono gli studenti particolarmente turbolenti, irrispettosi dei comuni cittadini, trasgressori delle leggi della Repubblica di Venezia, a creare, in quegli anni, un clima talora assai difficile in città, come è testimoniato nei documenti conservati nell'Archivio di stato patavino.

Si legge, infatti, nella succitata sentenza: “detti Zini, e Mariani accompagnati con altri in setta numerosa, fecero la notte di 6 ottobre passato,

1. Corsivo di chi scrive. Espressione che dà il titolo al presente lavoro.

2. “Discoli et insolenti”, ma anche “incorrigibili et insolenti”, così vengono definiti gli scolari dello Studio dal Podestà Marc'Antonio Memmo nella sua relazione al Senato veneziano presentata il 12 novembre 1587. In: Tagliaferri A. (a cura di), *Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma*, p. 82.

circa le cinque hore alla piazza del Santo, che con chi va lì, e molti sbari contro li ministri della giustitia, o patuglia di soldati, tentassero privarne di vita con fine perfido e diabolico d'opprimer insieme con la giustitia quella sicurezza, che il Principe Serenissimo concede a' sudditi"³.

Queste poche righe, estratte da una delle oltre trenta sentenze pronunciate dalla Corte pretoria padovana durante gli anni che intercorrono tra il 1580 e il 1700, ci forniscono una prima, vivida, immagine di quale fosse la situazione della città di Padova in relazione alle attività criminose perpetrate dagli studenti che vi risiedevano: innanzitutto il possesso di armi da fuoco ("archibusi longhi e curti"), atte ad essere celate sotto il mantello, ed il loro utilizzo, anche con motivazioni pretestuose e, soprattutto, la rivalità esplicita tra gli studenti e gli sbirri del Podestà o del Capitano, che avevano il compito di accertare il legale possesso e "delation", ossia il porto delle armi in loro possesso.

Un punto, infatti, che ci proponiamo di affrontare in modo specifico è quello della possibilità concessa agli studenti di "portare arma offensibilia, & defensibilia, impune de die, & de nocte, cum lumine, & sine lumine per civitatem, & comitatum Paduanum"⁴, anche se con alcune dettagliate e chiare limitazioni⁵.

Certamente la violenza non è da attribuire esclusivamente agli studenti: anzi, una trentina di casi, seppur tutti gravi, in più di un secolo non può, probabilmente, essere considerato un segno di violenza studentesca generalizzata, ma certamente, da quanto appare dalle sentenze esaminate per questa ricerca, i delitti commessi dagli studenti sono tutti perpetrati all'interno delle mura cittadine, e quindi con un forte impatto sulla popolazione residente.

Sono comunque ampiamente provate, sulla base delle notizie di cronisti coevi e di studiosi affidabili, la rissosità e le rivalità tra le diverse "Nazioni" che caratterizzavano la vita quotidiana degli studenti, di cui daremo conto nel prosieguo dello studio.

La stessa raccolta di sentenze⁶ presenta moltissimi casi di rapina ("svaleggio"), incendi dolosi, omicidi, ferimenti, stupri ed altri "delitti esecrandi", ma tutti nel distretto, in particolare nel sud padovano, ad opera di bande armate.

Ciò che intendiamo dire è che le azioni criminose degli studenti si possono inserire in un contesto sociale caratterizzato da una violenza diffusa,

3. Archivio di Stato di Padova (da ora in poi ASPd), Foro giudiziario criminale, Raspe, Busta 6, Fascicolo 4, Carte 30V+31RV.

4. Gallo D., *Documenti* (1222-1405), in: Del Negro P., Piovan F. (a cura di), *L'Università di Padova nei secoli (1222-1600)*, p. 31.

5. Si veda il dettaglio nel paragrafo 1.1 della prima parte del presente saggio, pp. 17-18.

6. ASPd, Foro Giudiziario Criminale, Raspe, Buste 1-12.

alla quale le autorità veneziane cercano di porre freno, anche se con risultati non sempre positivi. È sufficiente scorrere le pagine della raccolta delle *Leggi criminali del serenissimo Dominio*⁷: risulta abbastanza evidente come, proprio nel periodo temporale da noi considerato, si concentrino molti dei provvedimenti volti a frenare e punire le attività delittuose che vengono compiute nella Terraferma veneta, in particolare “da bravi e vagabondi”. E sappiamo che la reiterazione delle leggi è un segnale evidente dell’incapacità del Potere di fronteggiare adeguatamente le situazioni criminali.

Colpisce anche quanto viene descritto in una sentenza del 1623⁸: un cittadino qualunque, che cerca di interporsi nella lite tra due gruppi di studenti rivali, viene colpito da una pallottola vagante di archibugio, ma si salva, rimediando solo una forte contusione, perché indossa uno “zacco”, cioè un corpetto di maglia d’acciaio, vale a dire un giubbotto antiproiettile.

Una società, quella patavina del tempo, pervasa di comportamenti violenti e delittuosi, gestita dal Potere attraverso esenzioni, privilegi, leggi criminali, tribunali penali, in cui gli studenti – tutti appartenenti ai ceti più elevati – e quindi già privilegiati, male sopportano le limitazioni intimate dai governanti, e poste in esecuzione dagli odiati sbirri, alle quali reagiscono, spesso, con comportamenti delittuosi, poco consoni al loro *status* di persone dedite agli studi e alla scienza.

7. *Leggi criminali del Serenissimo Dominio Veneto, in un solo volume raccolte*, MDCCLI.

8. Si veda: Appendice, Documento [16], p. 148.

Parte prima

Il contesto generale

1. Gli studenti: privilegi, eccessi e trasgressioni

1.1. *I privilegi*

All'interno del sistema politico padovano, simile a quello degli altri comuni italiani dei secoli XII e XIII, principalmente espressione dei ceti (le corporazioni) sempre tesi ad ottenere una rappresentatività fondata sulla concessione di privilegi da parte dei governi in carica, anche una comunità di scolari e docenti, insediata nella città di Padova nei primi decenni del XIII secolo, non poteva che cercare di inserirsi nel contesto sociale utilizzando gli stessi metodi e approfittando delle stesse opportunità.

Fin dai primissimi anni di insediamento, a partire dal 1222, anno fondativo dell'ateneo patavino, docenti e "scolari" – come si definivano allora – si organizzano autonomamente in corporazioni, al fine di poter interagire con il potere cittadino in maniera organica. Conferma del fatto che gli studenti e i loro maestri siano organizzati in corporazioni ci viene dato da un documento databile al 1232, scritto in celebrazione di S. Antonio, deceduto giusto l'anno precedente (1231), che indica tra i devoti del Santo "l'intera corporazione dei maestri e degli studenti, che è degna di essere favorita"¹.

Dobbiamo però attendere il 1260 per trovare una prima traccia consistente dei privilegi e delle facilitazioni concessi dal Comune di Padova alla comunità degli studenti, registrata nel *Libro degli Statuti*:

Libro IV, rubrica 24. La condizione degli studenti e gli affari dello Studio.
Podestà Marco Querini, 1260. Il Comune di Padova metta a disposizione tutti gli alloggi della città per gli studenti, fatta eccezione per le case a servizio delle porte e

1. Gallo D., *Documenti (1222-1405)*, in: Del Negro P., Piovan F. (a cura di), *L'Università di Padova nei secoli (1222-1600)*, p. 31.

tre altre per ogni quartiere come sembrerà opportuno al Podestà, in modo che l'affitto dell'alloggio migliore non superi la somma di 40 denari di piccoli. [...] Detti alloggi dovranno essere riattati per le necessità dello Studio entro un tempo certo e resi liberi. [...] Metà dell'affitto sarà pagata il 1° novembre, l'altra il 2 febbraio².

Certo, sono passati quasi quarant'anni dal primo insediamento – i vent'anni della dominazione di Ezzelino sono da poco conclusi (1257) – ma già appare evidente quella particolarissima attenzione del Comune verso lo Studio, che si protrarrà fino alla fine della dominazione carrarese e che sarà poi ulteriormente rafforzata durante il governo veneziano.

Del 1262, solo due anni dopo, è un documento denominato *Pacta vetera communis Padue* che, sviluppandosi in ben trenta punti specifici, descrive quanto viene concordato tra lo stesso Comune e la comunità degli studenti. È un documento che potremmo definire fondante per la regolamentazione dei rapporti tra studenti e governo cittadino, all'interno del quale vengono descritti tutti i privilegi concessi.

Il testo è proposto dal Podestà, il nobile Giovanni Badoer, ma “in sede deliberante, tutti i consiglieri approvarono e convalidarono la proposta messa ai voti dal suddetto signor Podestà, cioè che i capitoli sottoscritti relativi alla proposta sulle condizioni degli studenti restino validi e siano accolti”³.

Molti punti regolano i rapporti economici tra Comune e studenti: tassi di interesse sui prestiti, esenzione dai dazi, libera importazione di merci, pagamento dei docenti; ci sembra utile, per poter ulteriormente evidenziare l'estensione dei privilegi concessi, riportare, di seguito, alcuni capitoli del documento di carattere maggiormente “politico”.

Particolarmente significativo risulta, infatti, il punto 1, che obbliga il Comune a osservare “le norme stabilite dai rettori [degli studenti] insieme con l'Università”:

In primo luogo negli accordi tra gli studenti e i cittadini è fermamente sancito e ordinato che, se da parte dei rettori degli studenti con l'università fosse approvato qualche statuto che non torni a discapito di Padova o del Comune o dei cittadini, esso sia valido. Inoltre che siano mantenuti intatti tutti i privilegi concessi dalle leggi civili o dai canoni ecclesiastici agli studenti, e soprattutto ai chierici; non avranno vigore statuti in contrario⁴.

Anche il punto successivo, pur nella stringatezza del testo, offre una concessione che ci appare molto rilevante, definendo in maniera specifica le modalità di interazione tra il potere politico e lo Studio:

2. Ivi, p. 39.

3. Ivi, p. 44.

4. *Ibidem*.

2. [...] Stabiliamo che sia permesso ai rettori di presentarsi al consiglio degli Anziani ogni lunedì e venerdì e avanzare le loro proposte a vantaggio dell'università; se le proposte dei rettori incontreranno l'approvazione degli anziani, siano riformulate e poste al voto nei consigli⁵.

Il successivo punto concede un privilegio non indifferente: non essere arrestati per debiti, eventualità abbastanza frequente per i normali cittadini:

3. [...] In consiglio dei Quaranta si è stabilito che gli studenti non potranno essere sottoposti ad arresto o limitati nella libertà personale o molestati in alcun fatto a causa di qualche debito contratto in luogo diverso da Padova e dal suo distretto⁶.

Questo privilegio ci consente, quindi, di apprendere come l'indebitarsi da parte degli studenti fosse così abituale da richiedere una norma regolatrice del fenomeno.

Un altro punto ci appare particolarmente significativo ed esplicativo della volontà del Comune di trattare gli studenti con ogni riguardo, fino al punto di considerarli quali cittadini ed anzi concedere loro maggiori privilegi rispetto a quest'ultimi:

15 [...] Stabiliamo che gli studenti saranno giuridicamente annoverati come cittadini per quanto attiene alle condizioni di favore, non per quelle di disfavore. Stabiliamo inoltre che queste ed altre concessioni fatte agli studenti dal Comune di Padova saranno recepite negli statuti del Comune, attenendosi a ciò che fu promesso loro, e saranno osservate a vantaggio degli studenti e dei maestri [...]⁷.

Successivamente viene concesso un particolare privilegio che, negli anni e nei secoli futuri, come vedremo, sarà fonte di abusi di ogni genere, che porterà spesso a conseguenze nefande per lo Studio e per la città, e che tratteremo nella seconda parte di questo saggio: il privilegio, cioè, di portare armi.

20. In che modo gli studenti possano portare armi.

Se uno studente ha timore per la propria persona potrà portare armi per difesa personale, dopo aver dato garanzia o prestato giuramento di non offendere, purché non porti armi vietate, ma per una causa di timore riconosciuta valida dal Podestà⁸.

5. *Ibidem.*

6. *Ibidem.*

7. *Ivi*, p. 46.

8. *Ibidem.*

Il testo dello statuto è molto chiaro nell'affermare che agli studenti è concesso portare armi, ma con la condizione che sia solo per difesa personale; in esso si stabilisce quale sia l'autorità che può determinare lo stato di necessità: il Podestà, cioè la massima autorità cittadina. Lo statuto stabilisce che gli studenti possono portare armi, da punta e da taglio, purché non siano vietate dalle leggi. Vedremo poi, nei secoli successivi, con l'introduzione delle armi da fuoco, che le tipologie di armi proibite saranno descritte con ulteriori dettagli, e proprio su questo punto si concentreranno gli abusi maggiori: le armi sequestrate agli studenti dagli sbirri saranno, quasi sempre, del tipo vietato.

L'anno 1321 è un anno particolare per la storia dello Studio patavino, sempre dal punto di vista degli accordi con il Comune di Padova per la definizione dei privilegi da concedere agli studenti. È durante quest'anno, infatti, che un folto gruppo di studenti giuristi lascia Bologna per trasferirsi a Padova, non prima, però, di aver negoziato con le autorità una serie di privilegi molto vantaggiosi per gli studenti, privilegi che recepiranno, in pratica, le concessioni ottenute a Bologna.

La città nomina come negoziatori per il Comune:

Belcaro [Brognacca] dottore in leggi, Giovanni da Vigonza cavaliere, Schinella Dotto giurisperito nel palazzo della Ragione di Padova e Alberto Mussato poeta e storiografo, conferendo loro il potere di rinnovare i precedenti privilegi dello Studio e di stabilirne di nuovi, grazie ai quali lo Studio debba e possa ritornare ad esser fiorente con maggior facilità ed in minor tempo. Pertanto i trattatori in presenza di me notaio infrascritto [Marco Calcaterra, notaio pubblico], secondo la richiesta dei reverendi signori Graziadio, vescovo di Parenzo, e Ottone di Polonia, canonico di Cracovia, rettori dell'università degli studenti dello Studio di Padova, in presenza del distinto e saggio signor Giovanni Tedelgari da Roma, canonico di Padova e sindaco deputato dell'università, che si impegna a nome della stessa, in presenza di testimoni chiamati e convocati, stabilirono in piena concordia i patti qui sotto riportati⁹.

Citiamo di seguito alcuni punti, sempre tenendo presenti gli aspetti più politici e che prevedono un maggior coinvolgimento con il potere comunale e con la cittadinanza.

2. [...] Stabilirono, confermarono e promisero che saranno fissati i prezzi delle case e degli alloggi della città di Padova da dare agli studenti ad uso di abitazione, e che l'affitto sia stabilito da un onesto studente e da un cittadino¹⁰.

9. Ivi, p. 77.

10. *Ibidem*.

Appare evidente la preoccupazione, inserendo la questione degli alloggi tra i primissimi punti, di evitare le speculazioni che si sarebbero potute verificare con l'arrivo in contemporanea di un grande numero di studenti.

Poco più avanti un articolo si preoccupa che non ci siano problemi per gli studenti, qualunque sia la loro posizione politica:

5. [...] Assicurarono e promisero che gli studenti che vogliono venire allo Studio di Padova, essi stessi e i loro famigli e messi, possano e debbano senza pericolo delle cose o delle persone abitare e fermarsi nella città di Padova o nel suo distretto, di qualunque partito siano, sia guelfo sia ghibellino, e di qualunque nazione, vuoi tedesco, vuoi milanese e visconteo, vuoi siciliano, vuoi veronese oppure mantovano, e in generale chiunque essi siano e di qualunque provincia o città, purché siano qui per scopo di studio e siano iscritti alla matricola del loro rettore¹¹.

A rinforzare ulteriormente l'atteggiamento di totale apertura verso gli studenti provenienti da tutta Europa, troviamo in seguito un articolo che garantisce loro protezione e tranquillità anche in caso di conflitto con i paesi di provenienza:

8. [...] Assicurarono e promisero che a motivo di rappresaglie concesse dal Comune di Padova contro una città o un castello o una provincia per qualunque causa e ragione, gli studenti o i loro messi o famigli o i loro beni non potranno essere catturati, trattenuti, infastiditi, molestati e oppressi, ma ogni studente con i suoi messi, famigli e beni abbia la libertà di movimento nella città di Padova e nel distretto, come è permesso a tutti i cittadini di Padova [...]¹².

Successivamente vengono ribaditi alcuni punti, già presenti nel documento del 1262, in particolare: che gli studenti debbano essere considerati alla stregua dei cittadini padovani, e che ai loro Rettori sia consentito l'accesso al Palazzo non solo nei giorni di lunedì o venerdì, ma in qualunque momento ritenessero di avere la necessità di conferire con il Podestà o con altri membri del governo in carica.

Con l'anno 1405 (22 novembre), dopo una guerra vittoriosa contro i Carraresi, Signori di Padova, si conclude l'esperienza comunale e signorile della città di Padova, che diventa una città all'interno del Dominio di Terraferma della Repubblica di Venezia.

Fortunatamente, però, "lo Studio fu assunto dalla Repubblica aristocratica anzitutto come importante tratto distintivo di una città soggetta, ma senza enfatizzarne la componente municipalistica. Anzi, per quanto esso fosse storicamente una eredità del periodo comunale e signorile di Padova,

11. Ivi, p. 78.

12. Ivi, p. 79.